

## **Formazione degli alimentaristi: cosa cambia con l'abrogazione della legge regionale n. 11 del 24.06.2003**

Con la legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025, "*Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione Europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo*" (in vigore dal 26 luglio 2025), è stata **abrogata**, tra le altre, **la legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003**.

Questa norma obbligava il personale alimentarista - vale a dire chiunque fosse addetto alla produzione, preparazione, manipolazione o vendita di alimenti, compresi il titolare dell'esercizio e i familiari che vi operassero, anche a titolo gratuito - a rispettare specifici obblighi formativi.

Questa legge era stata emanata in sostituzione del "libretto di idoneità sanitaria", che era un obbligo derivante dall'art. 14, della legge 30 aprile 1962 n. 283, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che prevedevano, con cadenza annuale, che i lavoratori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari venissero sottoposti a controlli clinici ed esami atti ad escludere la presenza di malattie infettive e diffuse.

L'Organizzazione Mondiale Sanità, per la prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti, aveva raccomandato di sostituire questa procedura burocratica del tutto inefficace con dei corsi di formazione e informazione per tutti gli addetti, al fine di garantire una loro maggiore responsabilizzazione.

La legge 11/2003 era stata emanata prima dell'entrata in vigore del cosiddetto "Pacchetto Igiene", vale a dire l'insieme dei Regolamenti Comunitari che definiscono a livello europeo, gli obblighi sia per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che per le Autorità competenti addette ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

In particolare, il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, destinato a tutti gli operatori del settore alimentare, **definisce come principale responsabile della sicurezza alimentare l'operatore, che può decidere autonomamente con quali modalità gestire il bisogno formativo all'interno del suo stabilimento. Tale obbligo ricade quindi fra i compiti dell'OSA e può essere affrontato e pianificato internamente allo stabilimento o con l'ausilio di consulenti esterni.**

Non è quindi necessario che l'Autorità competente per i controlli ufficiali, cioè i competenti servizi delle AUSL, autorizzino i contenuti dei corsi di formazione predisposti dagli OSA in quanto è l'operatore del settore alimentare che decide i temi da affrontare a seconda della tipologia di lavorazioni effettuate all'interno dello stabilimento.

### **In pratica cosa cambia con l'abrogazione della Legge 11/2003:**

- **L'obbligo di formazione di tutto il personale che lavora a contatto con gli alimenti è in capo all'OSA (Operatore del Settore Alimentare), come stabilito dal Regolamento CE 852/2004;**
- **La formazione può essere gestita direttamente dall'operatore oppure affidata a consulenti esterni;**
- Non serve più l'accREDITAMENTO per i corsi delle AUSL e/o della Regione, in quanto il percorso era legato alla Legge 11/2003;
- L'abrogazione della Legge 11/2003 non impedisce ai Servizi SIAN e SVET di organizzare corsi di formazione rivolti agli alimentaristi con modalità rispondenti al dettato dei Regolamenti comunitari;

- in particolare, le AUSL possono effettuare corsi gratuiti diretti al personale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e degli enti che operano a titolo gratuito nel settore della ristorazione e distribuzione alimentare.
- La formazione specifica prevista ai sensi della Determinazione n. 3642 del 16/03/2018 "Approvazione delle Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano **alimenti senza glutine**", permane a carico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL e dell'Associazione riconosciuta AIC Emilia-Romagna APS. Per favorire e facilitare sia la formazione di base che l'aggiornamento, la Regione Emilia-Romagna garantisce l'erogazione del corso attraverso piattaforma digitale in modalità FAD asincrona.

### **IN SINTESI**

**I corsi per alimentaristi organizzati o accreditati dalle AUSL non esistono più, ma ogni impresa del settore alimentare deve comunque dimostrare, in caso di controllo ufficiale, che i propri dipendenti sono formati e aggiornati in materia di igiene alimentare, con modalità decise dall'impresa stessa.**

- la formazione non deve essere **episodica**, ma **continua e aggiornata**, in modo da mantenere viva una cultura della sicurezza alimentare;
- è buona prassi organizzare almeno **un incontro programmato a cadenza periodica** in base alla tipologia di attività e al rischio connesso, oltre a momenti di aggiornamento straordinari in caso di:
  - inserimento di nuovo personale in azienda;
  - introduzione di nuove attrezzature o procedure;
  - cambiamento delle normative;
  - riscontro di non conformità nei controlli interni o ufficiali.

Nel corso dei controlli ufficiali, l'Autorità competente potrà richiedere la documentazione a testimonianza della formazione svolta, ma soprattutto, attraverso l'osservazione del comportamento degli operatori ed eventuali interviste, potrà rendersi conto della effettiva efficacia degli interventi messi in atto dall'OSA.

**Il CESCOT Ravenna-Cesena continua ad erogare i corsi per operatori del settore alimentare (primo corso ed aggiornamenti) con il rilascio dell'attestato da esibire in caso di controlli da parte degli organi competenti a dimostrazione di aver adempiuto ai suoi obblighi.**

### **Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare:**

- Soci area cesenate: il CESCOT sede di Cesena (società che si occupa della formazione) al n° telefonico 0547/415155 oppure all'indirizzo di posta elettronica [arealavoro@cescot-cesena.com](mailto:arealavoro@cescot-cesena.com)
- Soci provincia di Ravenna: Ufficio Sicurezza81 oppure l'ente di formazione CESCOT sede di Ravenna al n. 0544/292711 o 0544/1800855 – mail: [sicurezza81@confesercentiravennacesena.it](mailto:sicurezza81@confesercentiravennacesena.it)